

ALLEGATO ALLA DELIBERA
CC 29 DEL 08/09/2014

COMUNE DI SPIRANO
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO
PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 29 del **08 SET, 2014**

MODIFICATO CON DELIB. CC N. 6 DEL 25/5/2015

Indice

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Presupposto impositivo
- Art. 3 Soggetti passivi
- Art. 4 Base imponibile
- Art. 5 Aliquote
- Art. 6 Detrazioni
- Art. 7 Esenzioni
- Art. 8 Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune
- Art. 9 Versamenti
- Art. 10 Rimborsi
- Art. 11 Dichiarazione
- Art. 12 Funzionario responsabile
- Art. 13 Attività di controllo e accertamento
- Art. 14 Sanzioni
- Art. 15 Riscossione coattiva
- Art. 16 Contenzioso
- Art. 17 Clausola di adeguamento
- Art. 18 Applicazione

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) nel territorio del Comune di Spirano.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

Art. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 2. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di due distinte obbligazioni tributarie. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del **30** per cento del tributo mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione del contratto e per tutta la durata dello stesso. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica quanto previsto dal Regolamento IMU del Comune di SPIRANO.

Art. 5 ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento delle aliquote con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

Art. 6 DETRAZIONI

1. Con la delibera di cui all'art.5 il Consiglio Comunale può riconoscere detrazioni, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione.

Art. 7 ESENZIONI

1. Sono esenti dal versamento della TASI gli immobili indicati all'art. 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con legge 2 maggio 2014, n. 68.

Art. 8 INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI PRESTATI DAL COMUNE

1. Con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote si provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 9 VERSAMENTI

1. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'imposta deve essere calcolata conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione dell'immobile si siano protratti per almeno 15 giorni.
2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24).
3. L'importo minimo del versamento è stabilito nel regolamento generale delle entrate approvato dal Comune di Spirano.
4. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta in autoliquidazione.
5. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 10 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 11 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione su modello messo a disposizione del Comune entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui

li per
erato
ettori

ha inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree assoggettabili alla tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni siano rimaste invariate.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione ICI e IMU in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

Art. 12 FUNZIONARIO RESPONSABILE

ndo

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile della IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta come previsto dal comma 692 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 13 ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO

to

1. Ai fini della verifica e del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al soggetto passivo, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni salvo diverso accordo con l'utente.
2. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 14 SANZIONI

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'art. 1, comma 696 della legge 27 dicembre 2013, n.147.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'art. 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e all'istanza di cui all'art. 13, comma 1, del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00 come previsto dall'art. 1, comma 698 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 15 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva viene effettuata, mediante ruolo o ingiunzione, da parte del soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'Ente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 16 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o l'ingiunzione di pagamento e contro il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può

essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

Art. 17 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

Art. 18 APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1[^] gennaio 2014.